



COMUNE DI ALPAGO

Revisore unico

Verbale n. 13 del 20.12.2022

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di costituzione del fondo salario accessorio per la contrattazione decentrata

Il sottoscritto MILAN dott. DAVIDE, quale revisore dei conti per il triennio 2022-2025, nominato dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del 31/05/2022, ai sensi degli artt.234 e ss. del D.Lgs. 267/2000

Visto la determinazione dirigenziale n.236 del 18/05/2021 avente ad oggetto la costituzione del Fondo Decentrato per l'esercizio 2021;

Visto lo Statuto ed il Regolamento per la corresponsione dei trattamenti accessori economici al personale;

Posto che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies del D.lgs n. 165/2001, gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Osservato che l'articolo 40-bis, comma 1 del D.lgs n. 165/2001 attribuisce - senza indugio - all'organo di revisione l'onere del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Riconosciuto come precetto "indirizzo" il comma 3-bis dell'articolo 45 del D.lgs n. 165/2001 secondo il quale: *"per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro"*;

Riconosciuto opportuno che la costituzione del Fondo decentrato avvenga ad inizio d'anno, al fine di permettere alle controparti: sindacati ed amministrazione locale, la sollecita sottoscrizione del relativo contratto integrativo, legittimante la correlata erogazione delle risorse, solo dopo l'accertamento del conseguimento dei risultati posti dai precetti contrattuali come obiettivi da raggiungere per la fruizione delle risorse premiali messe a disposizione dall'Ente;



COMUNE DI ALPAGO

Revisore unico

Esaminati i prospetti elaborati dall'Ufficio personale dell'Ente relativi alla costituzione del Fondo decentrato per l'esercizio 2022 il quale risulta suddiviso in due componenti:

la parte Stabile: risulta determinata, in conformità all'articolo 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017, coerentemente al "valore soglia" determinato nell'anno 2016:

- **Posto** che non vi sono per l'annualità in corso ulteriori incrementi delle risorse stabili rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018, già calcolati nel Fondo 2019 e consolidati come voci permanenti delle risorse decentrate;
- **Permane** invece l'obbligo di adeguare periodicamente il Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui *"le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio"*;

Riscontrato l'assunto della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 221/2018/QMIG: *"Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, lettere a) e b) del Ccnl funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017"*;

Considerata l'indeterminatezza, nel contesto dei precetti dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 (norma di fissazione del tetto per il salario accessorio), fra risorse che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni, connotando così la soglia di legge come margine limite anche per gli incrementi delle posizioni organizzative stabiliti nel Ccnl 21 maggio 2018, che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza;

Verificata la coerenza degli indirizzi operativi dell'Ente nella costituzione del Fondo decentrato con le recenti asserzioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n. 5/2022), secondo le quali possono essere escluse dal limite di spesa fissato dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 soltanto le risorse dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità del personale dell'Ente, bensì quelle finalizzate all'integrazione della componente variabile del Fondo decentrato deputata alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività definibili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle ordinarie mansioni lavorative;

la parte Variabile: incrementata delle somme aggiuntive determinate dal bilancio e dalle economie del fondo dell'anno precedente.

Ritenuto altresì di sottoporre a verifica l'eventuale sottrazione condotta dagli Uffici economico-finanziari - dal limite previsto dall'articolo 23 del D.lgs 75/2017 - di impieghi di risorse la cui esclusione (dal tetto di legge) è espressamente consentita (come fattispecie esclusive):



COMUNE DI ALPAGO

Revisore unico

impiego di entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio;

Risorse:	Tipologia:	Ammontare:
trasferimento ISTAT	censimento	2.614,19

Fatto proprio il principio riconducibile all'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 secondo cui i compensi che gli enti locali corrispondono a titolo di incentivo devono intendersi *“al lordo di tutti gli oneri accessori alle erogazioni, ivi compresa la quota IRAP”*;

Riconosciuta, nella stessa prospettiva, la centralità dell'assunto della Corte dei Conti, Sezioni Riunite (deliberazione n. 33/2010) pregnante nel sottolineare che *“l'incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l'espansione dell'imposta che deve, comunque, trovare copertura nell'ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l'obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici”*;

Verificata quindi la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull'Ente locale (tra cui l'Irap) nonché del correlato riflesso sulla disponibilità delle risorse effettivamente erogabili – al netto (quindi ridotte “a monte”) - a beneficio dei dipendenti aventi titolo;

Sottoposti a riscontro anche gli accantonamenti compiuti dall'Ente per la copertura e il pagamento di: incentivi stabiliti all'articolo 113 del D.lgs n. 50/2016 da destinare al personale coinvolto nello svolgimento di funzioni tecniche, per un importo di euro 10.000,00

è stata verificata l'effettiva determinazione al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, comprese le somme che gravano sull'Ente a titolo di Irap

Valutata la conformità degli atti dell'Ente ai precetti:

- ☐ dell'articolo 7, comma 4, Ccnl 21 maggio 2018, per quanto concerne l'individuazione delle materie e la determinazione di criteri, misure e modalità per la distribuzione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
- ☐ dell'articolo 68 comma 1, Ccnl 21 maggio 2018, richiamato dall'articolo 7, comma 4, lettera a), riguardo alla possibilità di negoziazione annuale dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili;

Verificato altresì, in ottemperanza al divieto - consolidato dalla giurisprudenza contabile prevalente - di erogazione di compensi incentivanti non connessi ad una prestazione sinallagmatica connotata da obiettivi specifici e verificati che:

- in sede di programmazione - siano state precisamente caratterizzate le modalità di svolgimento degli incarichi affidati agli operatori, i relativi obiettivi di risultato ed i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi, nonché quantificati in misura congrua gli importi dei correlati emolumenti accessori da destinare al personale;



COMUNE DI ALPAGO

Revisore unico

■ a consuntivo - sia garantita un'effettiva rendicontazione delle attività poste in essere e dei risultati prodotti, in grado di esplicitare adeguatamente la funzionalità diretta tra l'utilizzo delle risorse per la corresponsione degli emolumenti e l'impegno del personale unito al grado di effettivo conseguimento degli obiettivi;

Vista la Normativa di riferimento:

- Articolo 4, D.lgs n. 165/2001;
- Articolo 40, comma 3-quinquies, D.lgs n. 165/2001;
- Articolo 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001;
- Articolo 45, comma 3-bis, D.lgs n. 165/2001;
- Articolo 23, comma 2, D.lgs n. 75/2017;
- Articolo 1, comma 1091, Legge n. 145/2018;
- Articolo 7, comma 4, Ccnl 21 maggio 2018;
- Articolo 67, commi 1, 2, lettera a), Ccnl 21 maggio 2018;
- Articolo 68, comma 1, Ccnl 21 maggio 2018;

■ **Visto** che sugli atti esaminati sono stati espressi, ai sensi dell'art 49, comma 1, D.lgs n. 267/2000:
- il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, limitatamente alle proprie competenze, rispetto alle verifiche condotte ed alle asserzioni formulate nel sopra rappresentato Verbale;

Alpago, 20/12/2022

Il Revisore Unico
Dott. Milan Davide
(firma digitale)